



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO

LIMITI DI PESCAGGIO CONSENTITI PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DEGLI SPECCHI ACQUEI PORTUALI DEL PORTICCIOLO TURISTICO DI TORREGRANDE – "SA MARDINI"

ORDINANZA N. 6/2015

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ORISTANO:

VISTI gli artt. 30, 81 del Codice delle Navigazione e gli artt.59 del regolamento al codice della Navigazione;

VISTO il rapporto di servizio della dipendente motovedetta in data 19/01/15 da cui si evince che all'ingresso del canale di accesso del porticciolo di Torregrande i fondali rilevati arrivano in alcuni punti a quote pari a 2,00 mt;

VISTI i rilievi batimetrici eseguiti nel mese di Giugno 2013 a cura del Comune di Oristano la cui planimetria, recante la mappatura dei fondali del passo di accesso al porticciolo turistico di Torregrande, è pervenuta agli uffici della scrivente in data 20/01/15;

RITENUTO NECESSARIO prendere tutte le opportune precauzioni al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione.

RENDE NOTO

I fondali del canale di accesso al porticciolo turistico di Torregrande "Sa Mardini" sono interessati da un fenomeno di formazione di barre sabbiose di entità variabile non prevedibile ed in evoluzione che ne hanno ridotto la profondità in alcuni tratti e in corrispondenza del passo d'entrata.

ORDINA

Articolo 1 (Limiti e modalità di accesso)

Sino a nuova disposizione, è vietato l'accesso all'interno degli specchi acquei portuali del porticciolo turistico di Torregrande alle unità con pescaggi pari o superiori a 2 metri.

Le unità che rientrano nel limite di pescaggio precedentemente individuato e che intendano entrare o uscire dallo scalo medesimo dovranno preliminarmente prendere contatto con la società concessionaria del porticciolo turistico tramite VHF (CH 9) o telefono.

Le stesse dovranno, altresì, procedere alla minima velocità consentita per manovrare in sicurezza, prestando la massima attenzione per i possibili accumuli, anche temporanei, di detriti e/o materiali sabbiosi che riducono l'altezza dei fondali.

La Società Marine Oristanesi dovrà assicurare assistenza a tutte le unità che si appresteranno ad entrare ed uscire dal porticciolo.

Si allega a mero titolo esplicativo uno stralcio di cartina indicante la rotta sicura da seguire per l'ingresso al porticciolo predisposta dalla Società Marine Oristanesi concessionaria del Porticciolo.

Articolo 2 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca autonomamente o in concorso altra fattispecie di reato di cui all'art.1231 del Codice della Navigazione, incorreranno negli illeciti amministrativi di cui all'art. 1164 e all'art. 1174 del Codice della Navigazione

I contravventori risulteranno altresì civilmente responsabili per danni a persone e cose derivanti dall'illecito comportamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.oristano.guardiacostiera.it, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Oristano, lì 29/1/2015

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Rodolfo RAITERI



